

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

Nn. 4393, 4264 e 4657-A

Relazione orale

Relatrice BUCCIARELLI

TESTO PROPOSTO DALLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

**(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)**

Comunicato alla Presidenza il 4 aprile 2001

PER IL

DISEGNO DI LEGGE

Nuove norme per l'esercizio del diritto di voto da parte
degli elettori affetti da gravi infermità (n. 4393)

**d'iniziativa dei senatori GIARETTA, POLIDORO, VERALDI,
ERROI, ANDREOLLI, VEGAS, NAPOLI Roberto, MUNDI, DI
BENEDETTO e CRESCENZIO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 DICEMBRE 1999

E PER I

DISEGNI DI LEGGE

Norme per l'esercizio del diritto di voto dei disabili (n. 4264)

d'iniziativa dei senatori PEDRIZZI, BONATESTA e MONTELEONE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 OTTOBRE 1999

Norme per favorire l'esercizio del diritto di voto
degli elettori privi della vista (n. 4657)

d'iniziativa del senatore BONATESTA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 12 GIUGNO 2000

*dei quali la Commissione propone l'assorbimento
nel disegno di legge n. 4393*

DISEGNO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI SENATORI GIARETTA ED ALTRI

Nuove norme per l'esercizio del diritto di voto da parte degli elettori affetti da gravi infermità

Art. 1.

1. Al secondo comma dell'articolo 55 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al secondo comma dell'articolo 41 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, le parole: «nel Comune» sono sostituite dalle seguenti: «in un qualsiasi Comune della Repubblica».

2. Al quinto comma dell'articolo 55 del citato testo unico, approvato del decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, e al quinto comma dell'articolo 41 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 570 del 1960, le parole: «il nome dell'autorità sanitaria che abbia eventualmente accertato l'impedimento» sono sostituite dalle seguenti: «gli estremi della carta di identità contenente l'annotazione dell'invaldità».

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Nuove norme per l'esercizio del diritto di voto da parte degli elettori affetti da gravi infermità

Art. 1.

(Scelta dell'accompagnatore e attestazione medica permanente)

1. *Identico.*

2. **Agli articoli 55 e 56 del citato testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 30 marzo 1957, n. 361, sono apportate le seguenti modificazioni:**

a) all'articolo 55, quinto comma, dopo la parola: «impedimento», sono inserite le seguenti: «ovvero gli estremi dell'attestazione medica di cui al settimo comma»;

b) all'articolo 55, dopo il sesto comma, è aggiunto il seguente:

«Gli elettori affetti da infermità permanente possono esibire, in luogo del certifi-

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

3. All'articolo 41 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 570 del 1960, e successive modificazioni, i commi sesto, settimo e ottavo sono abrogati.

4. All'articolo 55 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957, il sesto comma è abrogato.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

cato medico di cui al sesto comma una attestazione medica a carattere permanente rilasciata dall'azienda sanitaria locale che certifichi lo stato di invalidità ai fini dell'espressione del voto.»;

c) all'articolo 56, comma 1, dopo le parole: «I certificati medici», sono inserite le seguenti: «e le attestazioni mediche»;

d) all'articolo 56, comma 2, le parole: «Detti certificati», sono sostituite dalle seguenti: «Gli atti di cui al comma 1».

3. All'articolo 41 del citato testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al quinto comma, dopo la parola: «impedimento», sono inserite le seguenti: «ovvero gli estremi dell'attestazione medica di cui al settimo comma»;

b) dopo il sesto comma, è inserito il seguente:

«Gli elettori affetti da infermità permanente possono esibire, in luogo del certificato medico di cui al sesto comma, una attestazione medica a carattere permanente rilasciata dall'azienda sanitaria locale che certifichi lo stato di invalidità ai fini dell'espressione del voto.»;

c) al settimo comma, dopo le parole: «I certificati medici», sono inserite le seguenti: «e le attestazioni mediche»;

d) all'ottavo comma, le parole: «Detti certificati», sono sostituite dalle seguenti: «Gli atti di cui all'ottavo comma».

5. All'articolo 1, comma 1, della legge 15 gennaio 1991, n. 15, dopo la parola «speciale,» sono inserite le seguenti: «ovvero dell'attestazione medica a carattere permanente rilasciata secondo le modalità di cui agli articoli 55 e 56 del testo unico delle leggi recante norme per l'elezione della Camera dei deputati, approvato con

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

Art. 2.

1. A partire dal trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni provvedono al rilascio di nuove carte di identità agli elettori ciechi, amputati delle mani, affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità, con l'annotazione in apposito spazio della invalidità ai fini elettorali.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361».

Art. 2.

(Annotazione sulla carta d'identità elettronica)

1. L'attestazione medica di cui all'articolo 1 può essere sostituita con una annotazione specifica sulla carta d'identità elettronica, di cui all'articolo 36 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

DISEGNO DI LEGGE N. 4264

D'INIZIATIVA DEI SENATORI PEDRIZZI ED ALTRI

Art. 1.

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 29 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, sono aggiunti i seguenti commi:

«3-bis. Per i casi di accertata e documentata impossibilità degli elettori, affetti da *handicap*, invalidità o debilitazione fisica, a raggiungere il seggio elettorale, è istituito il seggio mobile per la raccolta del voto a domicilio.

3-ter. L'utilizzo del seggio elettorale mobile deve essere richiesto, dagli aventi diritto o dai congiunti, entro quindici giorni dalla data di apertura della campagna elettorale, all'Ufficio elettorale comunale competente per territorio. La richiesta deve essere corredata della attestazione medica di cui all'articolo 1 della legge 15 gennaio 1991, n. 15, e successive modificazioni, rilasciata dal medico curante ed asseverata da uno dei medici autorizzati al rilascio dei certificati di accompagnamento.

3-quater. Ai fini dell'esercizio del voto, tramite il seggio mobile, agli elettori aventi diritto è consentito l'affiancamento di un accompagnatore di fiducia con le modalità di cui al comma 3.

3-quinquies. Il seggio elettorale mobile è composto da:

- a) un presidente nominato dal Presidente della competente Corte d'Appello;
- b) un segretario nominato dal Presidente della competente Corte d'Appello;
- c) un medico autorizzato al rilascio di certificati di accompagnamento;

d) un ufficiale giudiziario, o altro soggetto abilitato a funzioni simili, delegato dal Presidente della competente Corte di Appello a ricevere e sigillare, in apposita busta contenitrice, le schede votate;

e) un militare-autista o vigile urbanoautista, designato dal Comando di appartenenza e dotato di apposita autovettura.

3-sexies. Lo scrutinio delle schede raccolte dal seggio elettorale mobile avviene presso il seggio elettorale centrale, all'uopo integrato dai componenti di cui alle lettere a), b) e d) del comma 3-quinquies.

3-septies. Ove richiesto dall'elettore avente diritto o dall'eventuale suo accompagnatore, il Presidente provvede a fornire le necessarie indicazioni circa le modalità di espressione del voto astenendosi da ogni qualificazione politica dei riferimenti usati.

3-octies. Il sindaco del comune interessato, entro dieci giorni dalla data di apertura della campagna elettorale, fissa il numero dei seggi elettorali mobili in relazione al dato oggettivo delle richieste valide pervenute e della loro dislocazione.

3-novies. Il prefetto, in caso di numero ridotto di elettori che facciano richiesta di esprimere il voto a domicilio, ai sensi del presente articolo, può disporre che il presidente ed il segretario del seggio elettorale possano rendersi disponibili per i soggetti richiedenti».

Art. 2.

1. Gli oneri relativi all'attuazione della presente legge rientrano in quelli ordinariamente previsti per ogni singola consultazione elettorale e vengono certificati dalla Prefettura competente per territorio che provvede, per delega, al saldo, se ed in quanto dovuto.

DISEGNO DI LEGGE N. 4657

D'INIZIATIVA DEL SENATORE BONATESTA

Art. 1.

(Principi)

1. La Repubblica garantisce la piena autonomia dell'esercizio del diritto di voto per gli elettori privi della vista.

Art. 2.

(Modalità)

1. Per consentire l'esercizio del diritto di voto agli elettori privi della vista, con le stesse modalità e condizioni previste per la generalità degli elettori, devono essere loro assegnate apposite schede di votazione nelle quali siano riportate idonee indicazioni in carattere di scrittura «*braille*».

2. Il Ministro dell'interno, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta un apposito regolamento per l'attuazione di quanto disposto all'articolo 1 ed al comma 1 del presente articolo.

Art. 3.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 3.000 milioni a decorrere dall'anno 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

